



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 90

Comune di Tricase (LE) - Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 335 circonvallazione di Tricase e la strada comunale per il cimitero. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Tricase (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di TRICASE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni

delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Tricase (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P: n. 335, circonvallazione di Tricase, e la strada comunale per il cimitero, approvato ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale n. 14112 del 02.08.2010 acquisita al prot. regionale n. 5706 del 28.09.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di TRICASE (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 7 del 09.03.2009
- Tav. 1 Relazione tecnica
- Tav. 2 Corografia

- Tav. 3 Planimetrie
- Tav. 4 Sezione tipo
- Tav. 5 Computo metrico
- Tav. 6 P.P. d'esproprio - elenco ditte
- Tav. 7 Relazione di compatibilità con il PUTT
- Tav. 7/a Tavole PUTT/P
- Tav. 7/b Relazione inquadramento PUTT/P
- Tav. 8 Documentazione fotografica

Con la medesima nota, il Comune precisava quanto di seguito testualmente riportato:

- che l'intervento da realizzare per le sue modeste dimensioni (trattasi di inserimento di una rotatoria compatta al posto di un incrocio esistente) è compatibile con gli aspetti paesaggistici ambientali del contesto circostante;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse pubblico considerato il fatto che si sono verificati diversi incidenti stradali e, in un caso, incidente mortale;
- non esiste, naturalmente, alternativa localizzativa trattandosi di realizzazione di rotatoria al posto di un incrocio a raso esistente.

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 335 circonvallazione di Tricase e la strada comunale per il cimitero. D.C.C. n. 7 del 09.03.2009

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di TRICASE (LE)

Il progetto proposto consiste nell'inserimento, al posto dell'attuale incrocio a raso con impianto semaforico, di una rotatoria "compatta" avente diametro interno di circa 34 metri circa e corona circolare di 7,50 metri. Questa ultima dimensione si compone di due corsie veicolari di metri 3,25 e di due banchine laterali transitabili di 0,50 metri, una posta a ridosso della rotatoria e l'altra a margine. Tutte le rampe di uscita e di immissione hanno la dimensione di 4 metri oltre alle due banchine di delimitazione di un metro ciascuna, per una piattaforma di ingombro di 7,50 metri in totale. Inoltre, lungo le due strade che si intersecano è prevista la realizzazione di due percorsi pedonali in considerazione del fatto che l'intersezione consente anche l'accesso al cimitero comunale.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile là dove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti

paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, quale l’A.T.D. “ciglio di scarpata” sottoposto alle disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Infine, si rileva che le opere previste ricadono in aree interessate da “beni diffusi nel paesaggio agrario” di cui all’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ma privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, a tratti leggermente pendenti, in un contesto rurale privo di edificazioni, ma non caratterizzato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l’esistenza dei due tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, oltre che dello stesso

cimitero.

Tuttavia, la zona di intervento, come sopra rilevato, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", risulta direttamente interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di un ciglio di scarpata, che, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema dell'"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, quindi, si rileva che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Tricase, negli atti trasmessi, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conclusioni e prescrizioni

Per quanto attiene all'intervento proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "C" e nell'area di pertinenza e area annessa di un ciglio di scarpata, lo stesso configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Tricase ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, si prende atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale, risulta:

- che l'intervento da realizzare per le sue modeste dimensioni (trattasi di inserimento di una rotatoria compatta al posto di un incrocio esistente) è compatibile con gli aspetti paesaggistici ambientali del contesto circostante;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse pubblico considerato il fatto che si sono verificati diversi incidenti stradali e, in un caso, incidente mortale;
- non esiste, naturalmente, alternativa localizzativa trattandosi di realizzazione di rotatoria al posto di un incrocio a raso esistente.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, nonchè in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle norme dello stesso Piano Regionale, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto. Ciò sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione;
- siano salvaguardati gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico

come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali. In particolare, siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza all'intervento. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un "ciglio di scarpata", e contestualmente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di Tricase dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di Tricase, del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nonché del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Tricase (LE), relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, nonché il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di Tricase (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
